

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con socio unico (partita I.V.A. e CF. 10735431008) con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, in persona del Presidente e Amministratore Delegato Stefano Brinchi, nato a Acquapendente il 18.03.1974, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la suindicata sede (di seguito anche solo "RSM")

E

Atac S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Via Prenestina, 45 – 00176 Roma, P. IVA 06341981006, in persona del suo legale rappresentante Ing. Paolo Simioni, nato a Valdobbiadene (TV) il 19.12.1960, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito anche solo "Atac")
a seguire, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

a) l'art. 5, comma 6, del nuovo Codice Appalti, D. Lgs. n. 50/2016, consente la conclusione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di una cooperazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, a condizione che la cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico e che le amministrazioni

stesse svolgano sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

b) che in virtù di tale disposizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori in una posizione di equiordinazione, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento, e quindi determinare la "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, possono stringere accordi di collaborazione tra loro, in disapplicazione della disciplina dei contratti pubblici, per svolgere i servizi pubblici i cooperazione, sussistendo le altre condizioni di legge;

c) che Atac, società *in house* interamente partecipata da Roma Capitale esercita, in virtù del proprio Statuto, tra le altre, le seguenti attività: "progettazione di reti e di sistemi di mobilità"; "progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto in sede propria, riservata o promiscua, metro ferroviarie, tramviarie e filoviarie"; "progettazione, realizzazione e gestione di stazioni metroferroviarie, autostazioni, impianti e parcheggi"; progettazione, realizzazione, utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità anche mediante l'uso di tecnologie legate alla telefonia mobile";

d) che RSM, società *in house* interamente partecipata da Roma Capitale, ha nell'oggetto sociale definito nel proprio Statuto, tra le altre, le seguenti attività: "supporto all'Amministrazione comunale nella pianificazione e progettazione, fino a livello attuativo, di reti, infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai

sistemi tecnologici per il controllo il monitoraggio e l'informazione del trasporto privato e pubblico"; "assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autostazioni, impianti e parcheggi curandone l'intero processo attuativo, ivi incluse tutte le attività di ideazione, pianificazione e progettazione strategica"; "assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione, in coerenza con il piano investimenti di Roma Capitale, di impianti funzionali al trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autostazioni, impianti e parcheggi"; "assicura lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività, funzionale o comunque correlato, connesso, complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere"; "svolge funzioni di supporto a Roma Capitale, nonché servizi alle società partecipate in relazione alle esigenze di informazione e comunicazione";

e) che entrambe le società hanno il comune obiettivo di garantire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico locale il più possibile soddisfacente, anche attraverso i canali di comunicazione tesi a mantenere l'utenza informata sulle modalità e condizioni di trasporto pubblico;

f) che, inoltre, entrambe le società *in house*, afferiscono ai servizi di trasporto e di mobilità pubblica e hanno come scopo sociale comune quello di fornire agli utenti oltre al trasporto pubblico di

linea anche i servizi ad esso connessi ed integrati;

g) che entrambe le società perseguono obiettivi finalizzati alla promozione di iniziative per lo sviluppo e valorizzazione del trasporto pubblico;

h) che i suindicati obiettivi comuni si qualificano come interesse pubblico ai sensi del richiamato art. 5, comma 6, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e ricorrono tutte le condizioni di legittimità previste dal medesimo articolo;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTI i fini istituzionali e gli obiettivi che Atac persegue nello svolgimento delle propria attività;

VISTI i fini istituzionali e gli obiettivi propri di RSM, nonché gli strumenti che la stessa gestisce nello svolgimento dei propri compiti;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 riportato in premessa;

VISTA la crescente attività di progettazione e realizzazione richieste dall'Amministrazione Capitolina in ordine a nuove infrastrutture di trasporto ovvero all'ammodernamento/rifacimento di quelle preesistenti, come previsti nel redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);

VISTA l'impellente esigenza di una comunicazione integrata che garantisca all'utenza un'informazione efficiente, corretta e tempestiva;

VISTI i benefici derivanti dallo svolgimento sinergico delle suddette attività, in termini di miglioramento della rete del TPL e della velocità commerciale, nonché di incremento del numero dei passeggeri

trasportati.

CONSIDERANDO CHE

- alla luce delle finalità istituzionali delle Parti, il presente accordo è volto alla realizzazione di un obiettivo ad esse comune, sorretto da un interesse pubblico;
- l'effettiva e puntuale suddivisione di compiti e di responsabilità tra le Parti verrà disciplinata attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi;
- gli eventuali movimenti finanziari tra le Parti riguarderanno esclusivamente il ristoro delle spese effettivamente sostenute e saranno disciplinati di volta in volta negli specifici Atti esecutivi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse e finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Il presente Accordo intende promuovere la cooperazione tra le Parti per le finalità di mobilità collettiva di cui alle Premesse.

Con lo scopo di monitorare il raggiungimento delle predette finalità, le Parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, tramite i responsabili indicati al successivo art. 7 finalizzati a consuntivare l'attività e ad individuare eventuali azioni correttive o migliorative.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo Art. 5, che dovessero essere stipulati in esecuzione dell'Accordo.

Art. 3 (Oggetto)

Atac e RSM, in attuazione degli indirizzi e delibere di Roma Capitale, si impegnano a collaborare, e a tal fine verificheranno la disponibilità al proprio interno di risorse cui affidare incarichi tecnici di progettazione e connessi (responsabile del procedimento, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo) ai sensi del Codice Appalti,

- nelle attività di progettazione di nuove infrastrutture di trasporto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsie preferenziali, piste ciclabili, impianti di fermata)
- nelle attività di esecuzione delle stesse.

ATAC e RSM intendono cooperare, altresì, nell'ambito delle attività relative alla Comunicazione, con le seguenti modalità:

- Atac si impegna a fornire i dati e le informazioni inerenti il servizio di trasporto pubblico di linea;
- RSM si impegna a comunicare le informazioni ricevute da ATAC all'utenza attraverso tutti i propri canali (TV, Radio, Web), sviluppando altresì appositi prodotti editoriali.

Art. 4 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e

diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
- a tenere indenne l'altra Parte da spese, pretese o danni che dovessero trarre origine, nell'applicazione del presente Accordo, da comportamenti attivi e/o omissivi propri e/o di terzi e/o dei collaboratori, tenuti in violazione di obblighi di legge e/o di contratto.

Art. 5 (Atti esecutivi)

Le Parti, ferma restando la disponibilità delle risorse da parte delle rispettive Aziende, si impegnano a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso specifici Atti esecutivi da stipulare con riguardo alle effettive e reali esigenze di cooperazione di volta in volta manifestatesi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- il personale coinvolto;
- l'ammontare dei costi generali preventivati;
- l'ammontare dei costi del personale (da intendersi in H/uomo secondo le tariffe individuate nel documento "*Criteri determinazione corrispettivi per incarichi di progettazione o attività regolate dal Contratto di Servizio del dipartimento Mobilità e trasporti*" e recepito dalle Parti come Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo) da impiegare e la

relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;

- gli obblighi e le responsabilità di ciascuna Parte;
- i referenti di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Art. 6 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo e quelli in qualunque modo ad esso riconducibili, e saranno comunicati o diffusi a terzi esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo e/o per l'adempimento di obblighi di legge conformandosi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 7 (Responsabili e Comunicazioni)

La stipulazione degli Atti esecutivi e la corretta esecuzione delle disposizioni ivi contenute, nonché del presente Accordo, sarà assicurata da uno più Responsabili nominati da ciascuna Parte.

I Responsabili per RSM sono:

- Ing. Alessandro Fuschiotto per le attività di progettazione ed esecuzione;
- Dott.ssa Assunta Mastellone per le attività afferenti la comunicazione.

I Responsabili per Atac sono:

- Ing. Raffaele Santulli per le attività di progettazione ed esecuzione;

- Roberta Pileri per le attività afferenti la comunicazione.

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere trasmessa per iscritto ai seguenti recapiti:

per RSM presso romaservizi@pec.agenziamobilita.roma.it ,
all'attenzione dei singoli Responsabili, per la rispettiva area di competenza;

per Atac presso protocollo@cert2.atac.roma.it all'attenzione dei
singoli Responsabili per la rispettiva area di competenza.

Ciascuna Parte potrà modificare l'indirizzo al quale le comunicazioni o richieste dovranno essere inviate, dando comunicazione di ciò all'altra Parte per iscritto.

Art. 8 (Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari a n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, con motivate considerazioni e preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dello stesso e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Resta esclusa qualsivoglia reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9 (Modifiche)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a mutate esigenze delle stesse.

Art. 10 (Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ciascuna parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

Art. 11 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte, in caso di grave inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto, o qualora tra le Parti dovessero insorgere controversie insanabili di qualsiasi natura che possano arrecare nocumento all'immagine, all'attività ed agli interessi di una delle Parti.

Art. 12 (Oneri finanziari e costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Per ciò che concerne gli Atti esecutivi, gli unici movimenti finanziari ammessi tra le Parti saranno quelli corrispondenti al rimborso dei costi preventivati ed approvati dalle Parti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.

I costi connessi al personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo saranno compensati applicando i costi unitari stabiliti nei rispettivi Contratti di Servizio e disciplinati dagli specifici Atti esecutivi.

Art. 13 (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 14 (Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 15 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione)

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 completo del Piano di Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito istituzionale dell'altra Parte. Le Parti si impegnano, dunque, a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 30 maggio 2018

Per Atac S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Per Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

Il Presidente e Amministratore Delegato

ALLEGATO DISPOSIZIONI GENERALI

CRITERI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE O ATTIVITA' REGOLATE DAL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

Le attività svolte da RSM, non connesse alla progettazione, vengono valutate attraverso parametri determinati dalla Regione Lazio nell'ambito delle attività di assistenza tecnica per il POR-FESR. Tali parametri vedono l'articolazione delle risorse secondo figure professionali distinte, con i relativi valori standard giornalieri, come riportato nella tabella che segue:

Figure professionali	Costo unitario standard giornaliero
Coordinatore	€ 618,00
Senior	€ 450,00
Intermedio	€ 354,00
Junior	€ 258,00



I criteri di assegnazione della figura professionale sono i seguenti:

Coordinatore: Dirigente e Quadri.

Senior: risorsa con almeno 10 anni di anzianità di azienda, oppure con almeno 10 anni di esperienza nel settore specifico.

Intermedio: risorsa con un periodo tra 5 e 10 anni di anzianità di azienda, oppure con un periodo tra 5 e 10 anni di esperienza nel settore specifico.

Junior: risorsa con meno di 5 anni di anzianità di azienda, oppure con meno di 5 anni di esperienza nel settore specifico.

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17 DEL 2016

Per le attività di progettazione aggiuntive rispetto alle attività previste dal Programma Annuale Operativo, vengono applicate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 17 del 17 giugno 2016, da cui risultano i seguenti valori di riferimento:

Professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

Aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

Aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

A tali corrispettivi viene applicato un ribasso del 40%, come previsto dall'art. 9 delle Disposizioni Generali.